

XIII.

TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1873

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Sunto di petizione — Congedi — votazione a squittinio segreto dello stato di prima previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio pel 1874 — Discussione del progetto di legge per l'approvazione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra pel 1874 — Approvazione delle categorie e dei totali parziali e generali — Discussione del progetto di legge per la denuncia obbligatoria delle Ditte commerciali — Discorso del Senatore Ferraris contro il progetto di legge — Giuramento del Senatore Lauria — Osservazioni e proposta sospensiva del Senatore Corsi — Risposta del Ministro ai Senatori Ferraris e Corsi — Repliche dei Senatori Ferraris e Corsi — Avvertenze del Relatore in risposta agli oppositori — Parole del Senatore Ferraris e del Relatore per fatto personale — Dichiarazione del Senatore Lampertico — Schiarimento del Senatore Corsi — Osservazione del Senatore Gualterio — Reiezione della proposta sospensiva — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 3/4.

Sono presenti i Ministri della Guerra, della Marina, e di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI legge quindi il seguente sunto di petizione:

« N. 2. Finzi Angelo Giacomo fa istanza al Senato onde voglia provvedere perchè sia dato corso ad un procedimento pel quale allega aver dato indarno querela. »

Domandano un congedo: il Senatore Marsili di un mese per motivi di salute e di famiglia, e il Senatore Boyd di 10 giorni per motivi di salute, che viene loro dal Senato accordato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta prima la votazione a squittinio segreto del progetto di legge per l'approvazione dello Stato di prima previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio pel 1874.

Si procede all'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Manzoni fa l'appello nominale.)

Le urne resteranno aperte a comodo dei signori Senatori che sopravverranno.

Discussione del progetto di legge per l'approvazione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'anno 1874.

(V. *Atti del Senato*, N. 29.)

PRESIDENTE. Si passa ora alla discussione del progetto di legge per l'approvazione dello Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'anno 1874.

Si dà lettura dell'articolo unico.

« Sino all'approvazione del bilancio definitivo per l'anno 1874 il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della Guerra, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge. »

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, si passerà alla lettura dei singoli Titoli.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI legge:

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

1	Amministrazione centrale (Personale)	1,168,100	»
2	Amministrazione centrale (Materiale)	69,500	»
3	Stati maggiori e Comitati	4,822,200	»
4	Corpi di truppa dell'Esercito permanente	76,708,400	»
5	Carabinieri reali	19,232,700	»
6	Corpo veterani ed invalidi	1,129,700	»
7	Corpo e servizio sanitario	1,774,000	»
8	Personali vari dell'amministrazione esterna	4,167,400	»
9	Scuole militari	2,925,700	»
10	Compagnie di disciplina e stabilimenti penali militari	1,072,400	»
11	Vestuario e corredo alle truppe e spese di opificio e dei magazzini centrali	8,612,400	»
12	Pane alle truppe e sovvenzioni per viveri	21,502,300	»
13	Foraggi ai cavalli dell'Esercito	12,142,000	»
14	Casermaggio, cioè letti, legna, lumi per le truppe ed arredi ai Comandi ed Uffici militari	4,320,500	»
15	Trasporti, spese d'alloggio alle truppe in marcia e missioni	1,294,400	»
16	Rimonta e spese dei depositi d'allevamento di cavalli	2,751,000	»
17	Materiale e stabilimenti d'artiglieria	4,540,000	»
18	Fitti d'immobili ad uso militare	550,000	»
19	Materiale e lavori del genio militare	4,680,000	»
20	Istituto topografico militare, biblioteche di presidio e spese per la Rivista militare italiana	469,700	»
21	Assegni agli ufficiali della milizia mobile e di complemento	890,000	»
22	Paghe agli ufficiali in aspettativa	441,900	»
23	Ordine militare di Savoia	267,900	»
24	Spese di Giustizia criminale militare	22,000	»
25	Dispacci telegrafici governativi	30,000	»
26	Fitto di beni demaniali destinati ad uso ed in servizio di amministrazioni governative	3,022,847 28	»
27	Casuali	200,000	»
Totale della spesa ordinaria		178,802,047 28	

PRESIDENTE. Se non vi è opposizione, questa somma si riterrà per approvata.
(Approvata.)

TITOLO II

SPESA STRAORDINARIA.

28	Paghe di disponibilità ad impiegati	5,000	»
29	Carta topografica delle provincie meridionali	225,000	»
30	Fabbricazione di armi portatili, cartucce, buffetterie e loro trasporto	10,500,000	»
31	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazioni e trasporto dei medesimi	2,100,000	»
32	Costruzione di una fabbrica di armi al di qua dell'Appennino	1,300,000	»
33	Costruzione di una diga attraverso il golfo della Spezia ed opere di fortificazione a difesa marittima e terrestre del golfo stesso	5,000,000	»
34	Fabbricazione di artiglieria di gran potenza a difesa dello coste	1,700,000	»
35	Costruzione di una fonderia di cannoni di grosso calibro	400,000	»
36	Fabbricazione di nuovo materiale d'artiglieria da campagna	100,000	»
37	Costruzione e sistemazione di fabbricati ad uso militare	2,000,000	»
38	Opere di fortificazione e fabbriche militari a difesa dello Stato e spese relative anteriori al 1871	500,000	»
39	Spese militari del 1860 e precedenti nelle provincie meridionali	1,500,000	»
40	Resti passivi del 1861 e precedenti nelle provincie toscane	80,000	»
Totale della spesa straordinaria		25,410,000	»

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni, questa somma si riterrà per approvata.
(Approvata.)

Riepilogo

TITOLO I. — Spesa ordinaria	178,802,047 28
TITOLO II. — Spesa straordinaria	25,410,000 »
Totale generale	204,212,047 28

PRESIDENTE. Chi è d'avviso che debba approvarsi la somma totale di questo stato, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Di questo progetto di legge, constando di un solo articolo, si rimanderà la votazione a squittinio segreto.

**Discussione del progetto di legge
per la denuncia delle Ditte commerciali.**

(V. Atti del Senato, N. 2.)

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il progetto di legge per la denuncia delle Ditte commerciali. Si dà lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI legge:

« Art. 1. Le società commerciali ed i commercianti devono notificare il proprio esercizio alla Camera di commercio ed arti quando hanno domicilio nel Comune ove essa ha sede, o, in caso diverso, al Sindaco del luogo di loro residenza, nel termine di due mesi dalla pubblicazione della presente legge e nel modo che sarà prescritto dal regolamento.

» La stessa notificazione sarà obbligatoria per ogni nuova ditta e società; e dovranno farla quindici giorni prima che entrino in esercizio.

» Il Sindaco, appena ricevuta la notificazione, la trasmetterà alla Camera di commercio. »

« Art. 2. Le notificazioni saranno sottoscritte da coloro che hanno la rappresentanza della ditta o della società, e conterranno:

» 1. Il nome della ditta o della società e quello delle persone che la compongono;

» 2. Un estratto in forma legale dell'atto che ha dato origine alla ragione sociale;

» 3. L'indicazione del genere di questa;

» 4. L'indicazione del luogo o dei luoghi dove viene esercitata. »

« Art. 3. Le società anonime e quelle in accomandita per azioni dovranno presentare a tutte le Camere di commercio, nella cui giurisdizione hanno sedi, succursali e agenzie, una copia del loro statuto.

» Questa copia sarà autenticata dalla Camera di commercio del luogo ove hanno la loro sede centrale, o da quella presso la quale fu fatta la notificazione. »

« Art. 4. Dovranno essere notificate nel termine di un mese le mutazioni che accadano nelle condizioni di fatto indicate nell'art. 2. »

« Art. 5. In caso di omissa o ritardata de-

nunzia, il commerciante, la ditta commerciale, o società verrà punita con ammenda di lire 50, o con multa estensibile a lire 250. »

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FERRARIS. Io sorgo oppositore di questa legge. In verità, quando scorgo che il Ministro nel presentarla vi dichiarava che aveva in suo favore il consenso di sessantacinque Camere di commercio del Regno, le quali affermano che la denuncia obbligatoria fosse nel desiderio di tutto il ceto commerciale, io mi dovevo peritare nel dichiararmi oppositore. E mi doveva tanto più essere comandato un riserbo, perchè il vostro Ufficio Centrale ha stimato di tale e tanta influenza ed importanza quel consenso dato da rappresentanti del commercio, che si è creduto dispensato dall'aggiungere qualsiasi altra ragione, la quale venisse a rafforzare la sua proposta; anzi vi dichiarava nel modo più esplicito, che di fronte a questo unanime consenso non poteva essere che favorevole il voto dell'Ufficio Centrale.

Ma io ho a questo riguardo opinioni già antiche, le quali mi indussero in altro luogo a ricusare il mio assenso ad una disposizione simile a quella che vi è ora proposta. Quindi mi faccio un debito di esporre queste mie considerazioni, le quali, non spero abbiano un risultato d'accoglimento presso di voi, ma faranno fede, che si le quistioni più gravi, come quelle di minore importanza, quando toccano a qualche principio, trovano sempre un eco in questo autorevole Consesso.

Il ceto commerciale dev'essere riguardato nell'ordinamento della società moderna come uno dei principali fattori della ricchezza del paese; l'industria, il commercio, con o dopo l'agricoltura sono senza dubbio i maggiori, anzi i soli veri produttori, e per ciò tutto quello che venga ad assicurare la tutela e la protezione del ceto commerciale, deve trovar favore presso le pubbliche Autorità, ed in ispecie e prima di tutto, presso il legislatore.

Ma non vorrei che questa benemerenzia, questo favore si portasse oltre i suoi giusti confini. Non voglio toccare di una materia che, sebbene abbia una grande analogia con questa, tuttavia potrebbe reputarsi come estranea all'argomento in questione. Mi permetterete tuttavia di ricordarvi che il ceto commerciale ha nell'attuale ordinamento giudiziario un tribu-

nale speciale ed eccezionale, mentre, nell'ampiezza delle dichiarazioni che si contengono nel Codice di commercio relativamente alla giurisdizione consolare, vi sono tali e tanti fatti, i quali possono tradurre anche un semplice cittadino, che non faccia del commercio la sua abituale professione, avanti quei Tribunali eccezionali. Ed invero io non saprei in qual modo abbia potuto finora credersi che i Tribunali di commercio debbano sostenersi, perchè i pari giudichino dei loro pari. Nella maggior parte dei casi, non sono pari che giudichino i pari, non cittadini i quali debbono avere una cognizione speciale di una determinata parte della cosa pubblica, che vengono a pronunciare nei piati, fra coloro che prendono un ingerenza diretta a questa medesima parte; sono uomini che si trovano dalle disposizioni speciali della legge chiamati a sentenziare, come giudici, sopra materie le più estranee alle loro cognizioni, alle loro abitudini, alla presunta loro pratica professionale.

Chechè sia di ciò, ora non parliamo della giurisdizione consolare, ma delle denunce obbligatorie che si vorrebbero proporre; ma io ho creduto di fare questo cenno onde accertare bene le condizioni in cui si trova l'animo mio, che altrettanto io sono e dichiaro soleanemente di essere favorevole al ceto commerciale, altrettanto sono alieno dal voler poi estendere e il beneficio e la benemeranza che codesto ceto possa meritarsi, oltre i giusti e convenienti confini.

Io credo che la denuncia obbligatoria, quale è proposta colla presente legge, venga a perturbare le disposizioni del Codice di commercio; non riesca ad alcun vantaggio pratico, ed anzi presenti inconvenienti tali nell'esecuzione, che difficilmente potranno essere da qualsiasi diligenza superati.

Questi tre obietti parrebbero già di qualche importanza, allorchè io potessi venire a giustificarli; però, prima ancora di parlarne colla maggiore brevità possibile, mi permetterò di richiamare ad esame le ragioni essenziali per cui il Ministero credette di assentire alle istanze che si fecero nei due Congressi dei commercianti, ed al voto delle Camere di commercio, le quali ragioni si riassumono in queste « attestazione onde han d'uopo in molte contingenze (così leggesi a pagina 3 della relazione ministeriale), p. e. quando vogliono presentare

offerte ai pubblici incanti, ottenere cessione di azioni sociali e via dicendo. »

Queste dichiarazioni sono riprodotte dall'onorevole Ministro proponente ed egli quindi ne dirà la ragione: io mi limiterò a dichiarargli i miei dubbi. Io son certo che egli giungerà a risolverli e dissiparli; tuttavia è opportuno il cominciare da questa specie di analisi critica, perchè, se la legge non avesse un fondamento giuridico, come vi dimostrerò in appresso, e se la sua occasionalità, per così dire, dovesse aver radice sopra fatti che non rispondono alla realtà delle cose, mi sembrerebbe esclusa per ciò solo l'opportunità della legge stessa.

Or bene, io domando a me medesimo, e l'onorevole Ministro al certo mi risponderà: hanno i commercianti bisogno di giustificare la propria identità per presentarsi agli incanti?

Conosco delle disposizioni che impongono la giustificazione di perizia agli imprenditori di opere pubbliche, non mi consta che siavi una disposizione legislativa o regolamentare, o puramente d'uso per cui si trovino degli incanti ai quali vengono soltanto ammessi coloro i quali fanno del commercio la loro abituale professione; e se, a cagion d'esempio, quando si tratta di fare incetta di drappi e di panni ad uso militare, l'ufficio che vi presiede suol richiedere le offerte dei fabbricanti principali del paese, non credo che possa dubitarsi da coloro che presiedono a questi uffici, se quelle tali persone, quelle tali Ditte che sono conosciutissime per esercitare la professione di fabbricanti di panni, abbiano d'uopo di giustificare la loro condizione; è l'ufficio che li chiama a licitare, precisamente perchè è da lungo conosciuta la loro qualità.

Non mi pare dunque che questa prima ragione abbia motivo di essere.

Vediamo la seconda: *Per ottenere cessione di azioni sociali*; in verità saranno tanto più preziosi gli schiarimenti che ci favorirà l'egregio Ministro proponente; chè io non mi sono ancora potuto capacitare, nè posso intendere cosa vogliano dire queste parole che si trovano insieme congiunte senza conoscersi tra loro: *cessione di azioni sociali*; vuol dire azioni di Società anonime, oppure in accomandita per azioni? Ma in verità sarebbe la prima volta che sia venuto il pensiero di richiedere dichiarazioni, di esercitare il commercio per far incetta di azioni o per cessione di azioni.

Che le azioni si prendano principalmente da

chi esercita il commercio, questo è un fatto, ma che abbiano bisogno di giustificare l'esercizio abituale della professione per ottenere la cessione di azioni, Signori, potrà essere accaduto, ma per quel poco d'esperienza che ho in questa materia, non solo non l'ho veduto, ma non lo saprei nemmeno immaginare; sarà tanto più prezioso lo schiarimento che, non al Senato, ma a me sarà per fornire l'egregio signor Ministro.

Dunque le ragioni per le quali si vorrebbe proporre queste denunce obbligatorie, quali sono indicate nella Relazione, verrebbero a trovarsi onninamente escluse. Vi è pure un'altra ragione, quella cioè della statistica, e si accenna come l'opportunità di avere una nota di tutte le ditte commerciali possa essere di qualche utilità per la statistica.

Io non verrò ora nè a tessere l'apologia, nè a fare la censura della statistica; in generale molti dubitano della sua utilità: e se avessi ad esprimere il voto che mi consta essersi propagato in molte rappresentanze provinciali e comunali, potrei anche dire, che si è osato perfino dubitare dell'utilità assoluta, o almeno proporzionata alle spese, della statistica della popolazione. Ma poniamola pure in disparte; quelle rappresentanze provinciali e comunali avranno tutto il torto, e lo confessarono in ossequio alla legge sancita. Ora però si tratta di una legge che non è ancora sanzionata, che è soltanto proposta; è adunque permesso almeno di dubitare, che, se vi è una ragione, (sarà più o meno grave, più o meno seria, più o meno fondata), per dubitare se le spese gravissime a cui vennero sottoposti i Municipi, e a cui si trovano tuttora assoggettati per l'anagrafe dei rispettivi territori, possa produrre un tanto vantaggio, e quest'argomento possa poi servire in qualche modo a determinare l'utilità che si possa trarre da un registro delle Ditte commerciali.

La statistica, se ha un qualche pregio, ed al certo io sono dispostissimo a riconoscerlo, consiste, non nei risultati meramente numerici, ma nel raccogliere quei fatti che si attengono allo sviluppo industriale, o ad un altro ordine congenere di fatti, onde si possa dedurre un qualche criterio fondamentale, una qualche nozione, od una di quelle conseguenze che vengono poi tratte nell'applicazione di altri fatti.

Ma veramente una nota, un registro delle Ditte commerciali non ci darà altro risultato

tranne quello di conoscere quanti sieno i commercianti in un luogo, e di che qualità.

Ma lasciamo in disparte questo argomento, del quale ho dovuto soltanto preoccuparmi, perchè accennato nella relazione del Ministro.

Veniamo agli appunti che io vi ho annunziato.

Il Senato sa meglio di me che all'art. 158 del Codice di commercio è prescritto che tutte le Società commerciali devono fare la denuncia dei loro atti nel termine di 15 giorni in quelle forme varie che sono dalla legge medesima prescritte.

Ora, con questa nuova legge, si verrebbe a creare una duplicazione. Se fosse soltanto una duplicazione o una ripetizione, potrebbero largarsene soltanto coloro che ne sono il soggetto; non sarebbe mai quella perturbazione a cui accennavo in principio. Sono però gravissime le conseguenze della non fatta pubblicazione, non pure di tutte le Ditte, ma di tutte le Società, secondo l'art. 158 del Codice di commercio. E quali saranno le conseguenze dell'inservanza di detto articolo e del successivo 159, che si potranno applicare ai difetti di denuncia? Il signor Ministro forse mi risponderà: nessuna; perchè la conseguenza unica sarebbe quella di cadere nella penalità comminata all'articolo 5 del progetto di legge.

Ma in allora, quali saranno gli effetti giuridici che ne potranno avvenire nel caso in cui sia fatta la denuncia obbligatoria, secondo questa legge, e non sia fatta la dichiarazione prevista dal Codice di commercio? È inevitabile un conflitto, una fonte di controversie, che mi basta indicare. L'attuale signor Ministro di Grazia e Giustizia ha fatto conoscere l'opportunità e la convenienza di procedere ad una riforma del Codice di commercio. Sono importantissimi i lavori che si fecero all'uopo, e anzi hanno richiamato l'attenzione di tutti coloro che il Ministro medesimo volle consultare intorno al titolo delle Società; ma vogliamo ora noi, in pendenza di un argomento così grave, di una mutazione così sostanziale e fondamentale, come quella che si tratterebbe, se non d'introdurre, almeno di proporre a tutto il titolo delle Società, venire ora innanzi con una disposizione, che ha del disciplinare anzichè del sostanziale, venire, dico, a preoccupare, a compromettere le determinazioni che saranno da prendersi sopra questo argomento così importante?

Per me non lo farei; e mi sembra che quando

anche mi venisse provata la necessità di questa denuncia obbligatoria, si dovrebbe pure aspettare a coordinarla con tutte quelle altre disposizioni che nella discussione di quell'importantissimo titolo del Codice di commercio verranno poi in definitiva adottate.

Ciò per le Società; ma se non le stesse, molte ed analoghe, talvolta più gravi, potrebbero essere le conseguenze per quelle che il progetto qualifica *Ditte*.

Io ho detto, in secondo luogo, che forse non si raggiungerebbe praticamente lo scopo che la legge si propone. Difatti, allorché una Ditta, come è ivi indicato, venga a fare delle mutazioni, le quali si possa dubitare se si riferiscano alla forma, o all'oggetto, o a qualunque altra di quelle accidentalità che sono materia della denuncia che si deve fare, come dire che questa Ditta sia caduta in contravvenzione, oppure esista, o non esista, con quelle modalità, secondo che gli eventi, e gli interessi continui, fossero per sostenere?

Di più, ci sono molti casi pratici, i quali io non fingo o suppongo, per presentare un obietto alla legge che sta in discussione, ma che si trovano così frequentemente ripetuti, che non v'è persona la quale abbia un po' di esperienza, come hanno tutti coloro che hanno la benignità di ascoltarmi, che non sia convinta come in molte circostanze l'individuo medesimo, cui si vuol imporre l'obbligazione, non sappia bene se, quando, ed in qual modo debba far la denuncia, oppure debba astenersene.

Vi è un tale che fa la professione d'ingegnere e che non fa del commercio la sua abituale professione; ebbene, egli piglia un'impresa di lavori pubblici; questa impresa di lavori pubblici lo costituisce, sotto tal rapporto, come commerciante; però non è commerciante, sebbene, come impresario di opere pubbliche, possa esser dichiarato in fallimento, e sottoposto a molte altre delle conseguenze di questa nuova sua condizione; sarà egli nella necessità di fare denuncia?

Ma mi si dirà: in questo e in altri casi consimili gl'inconvenienti sarebbero poi minimi di fronte ai vantaggi che noi crediamo di poter derivare da questa legge; vi saranno dei dubbi, ma tutti potranno esser risolti secondo i principii di ragione.

In questo, ed in moltissimi casi simili, si tratterebbe solo di dubbio, se e quando un tale possa o debba denunziarsi commerciante, ma

dal diritto individuale di questi cittadini che si troverebbero nell'incertezza, o di dovere assoggettarsi ad una legge o di farsene contravventori, passando a considerazioni più generali, sarà esso un fatto che venga a contribuire alla prosperità del commercio, quello di essere costretti ad inceppare ad ogni istante il libero andamento dei negozi, per sapere quando un cittadino abbia verso una data meta o direzione, dello stato commerciale, fatti due o tre passi in modo che lo costituiscano nella qualità di commerciante?

Noi ci metteremo con l'applicazione di questa legge in un ginepraio di questioni, e non vi metteremo solo coloro che dovranno applicarla, ma vi metteremo tanto più coloro che ne sono l'oggetto, e vi si dovrebbero conformare, anzi e forse più di tutti, quanti abbiano o possono avere rapporti con essi.

Ma se vi fosse almeno un vantaggio proporzionato a tutti questi inconvenienti, io capirei questa legge. Non avvi vincolo maggiore di quello di perdere la libertà individuale per servire la patria sotto le armi, eppure non vi è nessuno il quale abbia voluto contrastare la legittimità di quest'obbligo; ma un obbligo così problematico, senza scopo, senza utilità pratica diretta, che produce tutti questi inconvenienti, mi sembra che non debba davvero compensare gl'imbarazzi e gl'inceppamenti che ne verrebbero alla libertà del commercio, mentre noi sappiamo pure che uno degli elementi, uno dei fattori principali del commercio è appunto la libertà; libertà del resto, che, nelle negoziazioni, è un diritto individuale, che non può essere, e ne sarebbe, offeso nella sua naturale espansione.

Dunque, per quanto me lo consentiva la brevità che mi sono proposta, parmi aver dimostrato come difficilmente si potrebbe raggiungere l'effetto pratico cui vorrebbe mirare questa legge; ma oltre di ciò, e quando anche si potessero mettere in disparte i molti e gravi inconvenienti, in nessuna parte compensati dai minimi vantaggi, che l'applicazione di questa legge presenta, vi sarebbe pur sempre da vedere in qual modo voi potreste venire a sanzionare questo nuovo obbligo imposto al commercio.

La legge propone all'articolo quinto, che ai commercianti o *Ditte* commerciali, le quali omettano o ritardino la denuncia, venga inflitta

un'ammenda di 50 lire o una multa estensibile a lire 250.

La multa è pena correzionale; ma ricordate voi quali sono le conseguenze del carattere delle pene correzionali? La conseguenza principale si è di obbligare coloro che per caso avessero ritardato, o lasciato passare il giorno fatale senza fare la denuncia, a sedere personalmente sul banco degli imputati, su quel banco dove un momento prima si sarà seduto un accattone, un vagabondo, un ladro, che al certo non dovrebbe essere confuso con un cittadino colpevole del gran reato di aver fatto, o cominciato a fare atti di commercio, senza la fatale denuncia!

Ed ho detto personalmente, perchè ogniqualvolta il reato è punibile con sanzione correzionale, non è permesso all'imputato di presentarsi per mezzo di procuratore, deve audare egli medesimo a rispondere per giustificarsi. Tutti questi inconvenienti mi paiono abbastanza gravi.

Questa è la somma delle ragioni, per cui mi era in altri tempi opposto ad un provvedimento di questa natura, e per cui mi vi oppongo anche oggi.

Ma vi ha un ultimo ordine di considerazioni.

Allorquando si proponeva questo nuovo libro d'oro dei commercianti, le Camere di commercio erano preoccupate da una gravissima considerazione della posizione loro propria; preoccupazione che perdura tuttavia.

I commercianti, non so per quale ragione, o non abbiano fiducia nella istituzione, o si dimostrino più curanti dei propri interessi individuali che di quella tutela che la legge 6 luglio 1862 ha voluto affidare alle Camere di commercio, fatto è che non vanno alle elezioni. Noi abbiamo veduto, e il Ministero lo sa, in certi distretti che comprendono niente meno che due provincie popolose, ricche, industriali e commerciali, avere al più 90 votanti sopra non so qual numero di elettori. Le Camere di commercio che hanno dalla legge il carattere della rappresentanza e tutela degli interessi commerciali, si trovano colpite, ed in certo modo costrette da questa mancanza di concorso degli elettori, a dubitare se con questi suffragi rappresentino il commercio.

Allora dissero: ebbene, vediamo di avere un po' di rassegna di tutti questi commercianti, vediamo di mettere la mano sopra le loro individualità; chi sa che in questo modo noi non

veniamo ad aumentare la loro sollecitudine per le elezioni della Camera di commercio. E difatti l'onorevole signor Ministro, lo dice egli stesso nella sua Relazione, che erano due gli obbiettivi, quello di volere le denunce, per quei tre oggetti che ho esaminato in principio, ma poi soprattutto perchè ci avesse e dovesse avere una grande influenza sulla formazione delle liste elettorali e sulle elezioni delle Camere di commercio. Questo intento l'onorevole signor Ministro ha creduto di lasciarlo sospeso. Però il concetto che ha dato origine alla proposta è principalmente codesto, nè se ne può scompagnare, quando, come non si disse ancora, il vero scopo non fosse fiscale.

Or bene, perchè non aspettiamo almeno quando si debba fare una discussione apposita e profonda dell'istituzione delle Camere di commercio, a discorrere del modo con cui debbono essere formate, del modo con cui le loro attribuzioni debbono essere esercitate? Allora vedremo nel loro complesso tutte queste disposizioni, e provvederemo in quella forma più conveniente che possa raggiungere i due scopi insieme riuniti. Ma ora, se veniamo a separare e distinguere ciò che nel concetto primitivo avrebbe dovuto essere riunito, causa ed effetto reciprocamente, mi sembra che incorreremo ancora in maggiori inconvenienti e dimostreremo più evidentemente i difetti e i vizi della proposta, la quale in riassunto, a mio avviso, si presenta come non richiesta da alcun bisogno o vantaggio del commercio, fonte di vessazioni e di inconvenienti, perturbatrice di quelle disposizioni che stanno nel Codice di commercio, e soprattutto di quelle discussioni che si dovranno intraprendere più tardi sopra argomenti aventi stretta attinenza.

Infine, scompagnandola da quell'insieme con cui siffatte misure debbono presentarsi all'attenzione del legislatore in modo da farne comprendere l'utilità, la proposta, che forse a questo punto ci si presenta meno opportuna e conveniente, potrebbe apparire diversa, quando con un solo sguardo potessimo abbracciarla in tutte le sue parti.

Debbo fare ancora una osservazione, la quale è anche una mia opinione personale (non so se sarà divisa da tutti, ma certo da alcuni de' miei Colleghi); delle leggi noi ne abbiamo anche troppe, e dovremmo piuttosto curarci della loro esecuzione; più moltiplichiamo le leggi,

e meno efficace e sicura diviene sempre la loro osservanza.

Un altro punto di eguale importanza, è che delle leggi non dobbiamo fare argomento se non per soddisfare un bisogno urgente, evidente, che ci sia indicato da un fatto accertato o da una incontestabile necessità d'interesse pubblico. Ma fare leggi, le quali hanno una conseguenza ed un'applicazione di tutti i giorni, che si estendono sopra tutto il territorio, che obbligano una gran parte di cittadini, senza che vi sia un effetto che corrisponda a tanto imbarazzo, a tanto rumore; insomma mettere un impaccio grandissimo per produrre un risultato ipotetico, incerto, a me è sempre sembrato, mi permetta, l'onorevole mio amico il Ministro di Agricoltura e Commercio, che lo ripeta, mi è sembrato ancora troppo lontano da quella prudenza legislativa che deve sempre coordinare i mezzi allo scopo, e non mai mettere in attrito interessi che possono essere lasciati in pace e in quiete, senza che ne venga a ricevere nocimento, o a rilevare lacuna di sorta la legislazione nazionale.

Giuramento del Senatore Lauria.

PRESIDENTE. Risultami essere presente nelle sale del Senato il nuovo Senatore commendatore Lauria, i di cui titoli furono già convalidati.

Sospendo per un momento la discussione di questo progetto, e prego gli onorevoli Senatori De Filippo e Imbriani d'introdurre il comm. Lauria nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'Aula il Senatore Lauria presta giuramento nella consueta formola.)

Do atto al signor Senatore Lauria del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Si riprende ora la discussione.

Senatore **CORSI T.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **CORSI T.** La presentazione di questo progetto di legge per parte del signor Ministro, e l'accettazione del medesimo per parte della Commissione del Senato sono pienamente giustificati dal voto di 65 Camere di commercio, che la Relazione vi dice aver chiesta l'iscrizione in un registro delle Ditte commerciali.

Veramente l'idea di un registro ove le Ditte

commerciali sieno accuratamente designate e che possa servir non solo al bisogno amministrativo delle Camere di commercio, ma anche alle relazioni giuridiche che passano fra i vari negozianti, è un'idea che può essere trovata conveniente. Ma, o Signori, le cose giuste e convenienti non sempre possono trovare facile e giusta applicazione.

Io credo che le Camere di commercio, le quali in numero così ragguardevole hanno, emesso il voto anzidetto, non si sieno troppo preoccupate della difficoltà di mettere in esecuzione ciò che chiedevano. L'esame di queste difficoltà l'ha fatto la Commissione che fu incaricata degli studi pel riordinamento e compilazione di un nuovo Codice di commercio.

Essa studiò la convenienza di porre nel nuovo Codice la prescrizione relativa all'iscrizione in un registro delle Ditte appunto come si trova nel Codice germanico, e la Commissione medesima fu unanime nel concetto che codesta disposizione non dovesse figurare nel Codice italiano.

Invero, o Signori, per determinare se prescrizioni di questa specie possano essere convenienti, è indispensabile dirne prima la opportunità e la possibilità di attuazione; in secondo luogo se le prescrizioni possano invece di favorire, portare inceppamento e danno alle relazioni giuridiche che passano fra i diversi negozianti. E quanto alla giustizia, o Signori, osservava già l'onorevole Senatore Ferraris, che quando si tratta d'imporre degli obblighi così generali, bisogna preoccuparsi un poco dell'utilità che questi obblighi possono portare; nè basta, io dico di più, bisogna preoccuparsi di tutti quegli oneri congeneri che sono addossati alla classe che si richiama a sopportarne dei nuovi. Ora, la classe dei negozianti, come quella degli altri cittadini, comincia ad esser sottoposta a certi obblighi nascenti dalle condizioni politiche del paese, quindi a concorrere alle elezioni comunali, provinciali e politiche, più di concorrere alle elezioni speciali delle loro Camere di commercio; hanno obblighi amministrativi di occuparsi (e danno loro da fare abbastanza) di tutto quello che si riferisce al pagamento delle tasse e così degli accertamenti della loro ricchezza mobile, che di fronte ai commercianti, porta a larghe discussioni ed alla necessità di appello alle Commissioni superiori, e perdita quindi di tempo per questi negozianti.

Molti rami di commercio hanno pure degli obblighi speciali, per esempio, le Società di assicurazione hanno quello di fare le denunzie di tutti i loro contratti, essendo chiamate a pagare una tassa sopra i contratti di assicurazioni. Le Società di commercio che hanno azioni ed obbligazioni sono tenute a denunziarle per pagare le tasse che sono poste, tanto sulle azioni, quanto sulle obbligazioni circolanti.

Io non credo di averli enumerati tutti, nè l'ho voluto: anzi credo di essere ben lontano dall'aver enumerato i molteplici obblighi dei vari rami commerciali; ma credo che basti quanto ho accennato per persuadere il Senato che questa classe la quale chiede libertà per attendere al proprio traffico, che ha il bisogno di esser lasciata alla sua libertà, perchè tutte le ore che si tolgono alle sue occupazioni è tanta ricchezza e tanto lavoro tolti alla produzione della ricchezza nazionale, quando le si mettono nuovi oneri, per piccoli essi siano, devono riuscire ad una vera utilità e corrispondere a quell'incomodo che le si viene a dare. Ora, per determinare se utilità corrispettiva vi sia, esaminerò in primo luogo la questione della convenienza di fare questi registri di commercio.

Il registro di commercio può essere utile; ma è esso possibile? I commercianti si possono distinguere in due grandi categorie: l'una comprende le negoziazioni di una certa importanza, quali sono le banche, le società industriali ed i grandi trafficanti; questi negozianti sono abbastanza conosciuti e certo essi faranno le loro denunzie; ma queste denunzie si possono dire sufficienti, inquantochè la loro esistenza e le loro operazioni non possono essere ignorate dalle Camere di commercio. Rimane tutta l'altra parte del commercio meno felice; e codesta verrà a fare denunzia? Io ritengo che non ci verrà, inquantochè già si è annunciato che non si vuole ciò per dar loro privilegi, ma per sottoporli a tasse ed alle conseguenze delle leggi commerciali; quindi essi non vorranno sottoporsi a nuovi oneri, e certo mi pare che lo andare spontaneamente a registrarsi per avere un aggravio di tassa, sia virtù di pochi e non mi sembra facile trovare chi vi si presti facilmente.

Cosa accadrà? Io credo che le Camere di commercio, che saranno quelle che dovranno porre in esecuzione l'ultimo articolo del progetto, vale a dire l'applicazione della pena con la querela, troverà una gran massa di contri-

buenti che non avranno fatto la denunzia, e si vedranno costrette a portare cento o duecento commercianti davanti ai Tribunali, e perchè? Per farli condannare alla multa!

Ora questa condizione di fronte a molti loro Colleghi, certamente le tratterrà dal farlo.

Forse avverrà che in qualche piccolo luogo dove il fornaio invidia il suo emulo fornaio che gli toglie o assottiglia la clientela con la concorrenza, od un piccolo negoziante di grano che invidia l'altro piccolo negoziante di grano, per emulazione andranno a denunziarsi scambievolmente, se sapranno che uno di essi non si è iscritto nel registro; ma questo, oltre al non raggiungere il fine di avere il registro completo, non farà che suscitare degli odii, i quali non riusciranno a nessun profitto.

Vi è di più, o Signori; supponiamo per un momento che le Camere di commercio, le quali hanno fatto la domanda al Ministero, abbiano la buona volontà che la legge ad ogni costo sia eseguita, come faranno esse ad eseguirla? Conoscono le Ditte che dovrebbero querelare? Se le conoscono, è inutile che le chiamino ad iscriversi sopra i registri, perchè possono farlo esse stesse; se non le conoscono, la legge rimarrà inefficace per un altro verso, in quanto che esse non avranno neppure il mezzo di richiamare coloro i quali intendono che debbano essere iscritti nel registro, a compiere codesta formalità.

Ma le querele potranno poi riuscire a risultato utile, o avranno d'altro lato una qualità per la quale possano riuscire a pregiudicare gli interessi giuridici che creano, e le conseguenze che nascono dall'esercizio del commercio? Io credo in primo luogo che la querela sarà difficilissimo il darla in molti casi; la legge dice nel suo primo articolo, che i negozianti dovranno denunziare la loro esistenza commerciale quindici giorni prima di incominciare il loro commercio.

Ma, o Signori, io vorrei, che tutti coloro che sono pratici del ceto commerciale, che conoscono i negozianti, vorrei dico, che si domandassero se ve n'è uno il quale si proponga, per esempio, che il primo del tal mese comincerà a fare il negoziante; ordinariamente cominciano dal porre in essere qualche affare; questo riesce discretamente, ne fanno un secondo; quando ne hanno un certo numero chiamano un computista provvisorio che glieli registri; se si estendono, allora apriranno un

banco e metteranno un giovane di banco. e così poco alla volta si estenderanno nell'esercizio del traffico al quale mirano.

Ma un negoziante il quale dica: il giorno tale io aprirò il mio banco, credo che in verità che a cercarlo si troverebbe molt. raramente.

Questo invece accade nelle Società commerciali, le quali devono determinare il momento della loro esistenza, ma per le altre Ditte ciò non accade certamente. E per le Società commerciali la formalità è evidentemente soverchia.

Si andrà poi davanti al Tribunale per l'applicazione della pena.

Il Senatore Ferraris ha già rilevato vari degli inconvenienti che ne nasceranno, ma sonvene pure altri non meno gravi.

Il querelato comincerà col dire che non è commerciante; allora bisognerà per incidenza e per poter applicare la pena, che il Pretore dichiari se un tal individuo sia o non sia commerciante.

E ciò non basta; ma spesse volte accadrà che non si tratterà di una questione individuale, ma sibbene di una questione di principio, come dimostrerò con qualche esempio.

È stato lungamente controverso, se il farmacista sia o no un negoziante.

Alcuni dicevano che esercitando una professione nella quale prevale la scienza, non dovesse il farmacista riguardarsi qual negoziante; altri sosteneva non bastare questa circostanza, perchè in realtà anche in moltissime altre industrie si richiede l'applicazione della scienza, locchè non toglie che non si faccia un commercio, che non si compri e venda a fine di lucro, e che quindi chi esercita una di queste industrie non debba essere qualificato come negoziante.

È stato pure controverso se le imprese di miniere siano imprese civili o commerciali; io credo che prevalga il principio che siano puramente civili, ma pure vi è stato dubbio anche in codesto.

Ora il Pretore chiamato ad applicare la multa si troverà davanti ad una di queste difficoltà: verrà il farmacista, e gli porterà la giurisprudenza, se volete, dubbia, ed allora cosa farà l'autorità giudiziaria che deve applicare la pena? Essa dovrà accogliere il concetto più benigno, e quindi probabilmente dirà che il farmacista non è negoziante, ed ecco il grave inconveniente, che un dubbio grave di giurisprudenza

sarà risolto da un Pretore per incidenza, in occasione dell'applicazione di una multa.

Ma non basta. Come sarà stabilito il principio? È probabile che sarà contrario a quello che forse avrebbe stabilito un Tribunale commerciale o civile, quando fosse stato chiamato a risolvere una questione di questa specie.

Probabilmente il Tribunale civile e commerciale avrebbe esaminato la questione dal solo lato del diritto, mentre per contro il Tribunale correzionale lo deve riguardare dal lato dell'applicazione di una pena.

Quello che ho detto riguardo ai farmacisti, si può ripetere dell'altro esempio che ho accennato nell'esercizio delle miniere; da questo ne nascerà che le Camere di commercio, le quali vorrebbero essere favorite da questa legge, probabilmente vedrebbero esclusi molti dei loro contribuenti; anzi, talvolta categorie intiere di negozianti sui quali il Pretore non avrebbe avuto il coraggio di pronunciare che sono tali. Ma quando il Pretore avesse anche ordinata quest'iscrizione nel registro, dovrà veramente fare s'io nelle controversie davanti ai Tribunali per determinare le qualità mercantili? Di ciò non dice parola; però lo lascia supporre quando dice che l'interesse di questo registro nasce dalle disposizioni che il Codice di commercio prescrive per i negozianti e commenta le disposizioni quanto all'arresto personale, e in materia di fallimenti, dal che sembra doversene dedurre che tutti quelli che sarebbero iscritti nel registro, non potessero poi davanti ai Tribunali opporre la mancanza delle qualità mercantili.

Ora, questo sarebbe gravissimo, perchè, io ve l'ho avvertito, la pronunzia sopra l'esistenza della qualità mercantile non verrebbe che per incidente e non in seguito di una vera e propria discussione, nella quale fossero ampiamente svolti i fatti; questi non potrebbero conoscersi perchè le Camere di commercio non vorrebbero addossarsi l'onere di andare a raccogliere i fatti per constatare se quel tale individuo ha esercitato veramente il commercio; esse diranno che un tale commerciante non ha denunciato la Ditta e deve essere passivo della pena, ed i Tribunali inquirenti non potrebbero fare un processo per ognuna di queste questioni, onde raccogliere completamente i fatti opportuni a decidere sulla esistenza o non esistenza della qualità mercantile.

Io credo che queste osservazioni debbano

mostrare la giustizia della deliberazione che prese la Commissione del Codice di commercio, la quale, mi piace avvertirne il Senato, scese in questo concetto sopra un incidente che terminò di decidere tutti i Commissari.

Uno di coloro i quali sostenevano la convenienza di porre nel nostro Codice di commercio le disposizioni del Codice germanico, apparteneva alle provincie venete, nelle quali il Codice germanico era stato in vigore, e vi era il registro di commercio; uno dei Commissari gli domandò (e la domanda era tanto più opportuna, in quanto che questo membro apparteneva al Tribunale di commercio di Venezia), se poteva assicurare che questa legge fosse osservata da tutti i negozianti, e che il registro che esiste a Venezia fosse completo; ma egli dovè dire che il registro era tutt'altro che completo, perchè erano pochissimi coloro che erano andati ad iscriversi.

Intenderà facilmente il Senato come questa indicazione di un fatto pratico terminasse di persuadere che la formazione di un registro per le Ditte commerciali sarebbe riuscito di pochissima efficacia.

Io credo tuttavia che le opinioni espresse dall'onorevole Senatore Ferraris possano essere accolte dal Senato, vale a dire, che si possa aspettare lo studio e la discussione della legge sopra le Società commerciali all'effetto di decidersi a riprendere in esame o ad abbandonare questo progetto di legge.

Non v'è nessun dubbio che nella circostanza della discussione della legge sopra le Società commerciali, si potrà esaminare, se sia conveniente che le Società commerciali oltre la pubblicazione che ne fanno davanti ai Tribunali di commercio, debbano anche partecipare i loro statuti, la loro nascita e l'adempimento delle loro formalità alle Camere di commercio. Io dubito che questa sia una misura abbastanza eccessiva; ma adesso non è il momento di discuterla; però se si venisse nel concetto che queste denunce dovessero essere fatte alle Camere di commercio, tutte le diverse classi di Società sarebbero denunciate esplicitamente, e non avrebbero bisogno di denunce speciali; allora si potrebbe resurgere la questione a vedere se convenisse formulare qualche disposizione anche per le altre Ditte che non sono Società di commercio. In riassunto io credo che se si dovesse veramente discutere questa legge sarebbe molto più conveniente di re-

spingerla, ma mi parrebbe assai più opportuno di ordinarne la sospensione, finchè il Senato non abbia conosciuto i termini precisi del progetto di legge sulle Società commerciali che ci è stato promesso dall'onorevole signor Ministro Guardasigilli, e che credo non dovrà lungamente tardare ad essere presentato.

In altri termini, io farei una proposta sospensiva, e soltanto in subalterna ipotesi in cui si dovesse discutere, io dovrei dichiararmi per il rigetto del progetto di legge medesimo.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Sebbene nè l'ora, nè le circostanze in cui si trova il Senato, prossimo alle vacanze e stretto dalla votazione dei bilanci, siano le più opportune per trattare ampiamente questa materia, e per intraprendere una lunga discussione; non posso io ne abbandonare il progetto di legge che ora ci sta dinanzi, nè consentire alla sua sospensione, o al suo differimento, concetto già accennato dal primo degli onorevoli preopinanti, e più chiaramente espresso dal secondo.

Debbo dichiarare che io non mi aspettava d'incontrare una grave opposizione a questo progetto di legge, e che era veramente impreparato a sostenere una lunga e grave discussione, perchè da me impreveduta. In questa opinione mi manteneva l'autorevole voto dell'Ufficio Centrale del Senato, il quale unanimemente propone l'approvazione del progetto di legge.

In verità, o Signori, è naturale che in Parlamento un progetto di legge, che venga dall'iniziativa del Governo, incontri obiezioni in due casi: o quando ispirandosi il Governo a principii di ordine e d'interesse generale non avvertiti dalla pubblica opinione egli venga innanzi a proporre un progetto di legge; o quando il Governo impossessandosi delle prime manifestazioni di un'opinione, e prima che questa sia matura e passata nel senso e nello spirito della popolazione e de'suoi rappresentanti, egli venga a proporre di soddisfarla.

Ma è forse tale il caso presente? Io non credo che mai il Governo possa venire a proporre un progetto di legge, intorno al quale abbia consultato meglio le legittime rappresentanze degl'interessi cui si vuol soddisfare.

Gl'interessi commerciali, e le convenienze e gl'interessi del ceto che si dà al commercio, sono rappresentati dalle Camere che

furono istituite colla legge del 6 luglio 1862; alle quali nell'articolo primo di quella legge è detto, che si appartiene di rappresentare presso il Governo e promuovere gl'interessi commerciali e industriali. È quindi una speciale rappresentanza questa, la quale ha il suo fondamento nella legge, che ha il suo statuto, ha il suo modo di elezione; e quantunque nè Governo nè Parlamento sieno obbligati a seguirne i voti e a riconoscerne sempre la bontà dei consigli, non si può disconoscere che i consigli ed i voti espressi da quelle rappresentanze, specialmente quando lo sono con una rara e ripetuta unanimità, debbono avere e presso il Governo, e presso il Parlamento, una grande autorità. Per guisa che potrei bene intendere che gli onorevoli oppositori al progetto di legge invocano ragioni filosofiche, ragioni giuridiche ed anche politiche, perchè quando si parla in qualsivoglia speciale argomento di libertà, c'è sempre in nube la questione politica; ma dubito che in faccia all'unanime voto espresso dai legittimi rappresentanti del ceto commerciale, essi possano fare una molto autorevole opposizione, fondata sullo stesso principio e sulla stessa considerazione degli interessi commerciali.

Infatti il voto di avere stabilita per legge la obbligatorietà della denuncia delle Ditte commerciali e dei commercianti, questo libro d'oro del commercio, come parmi abbia elegantemente detto l'onorevole Ferraris, fu espresso dalle Camere di commercio di tutto il Regno a voti unanimi, fino dalla prima volta che nel 1867 desse si riunirono a Congresso generale in Firenze.

Furono un poco dissenzienti, e i dissenzienti non furono più di 4 o 5 sopra 65 voti, intorno alla formalità che nel progetto di legge è indicata all'articolo 2, e intorno alla disposizione dell'articolo 5. Ma in quanto al principio fondamentale e cardinale della legge, vale a dire, che ciascun commerciante, individuo sia o Società, debba denunciare l'esser suo ai legittimi rappresentanti degl'interessi commerciali, e far palese l'essenza del commercio che egli esercita, ciò non fu messo in dubbio da alcuno.

Un'altra deliberazione in quel primo congresso delle Camere di commercio riunitosi in Firenze, fu presa rispetto all'elettorato, al modo e alla forma di eleggibilità delle Camere di commercio; avvegnachè fino d'allora fosse avvertito quello sconcio che ricordava qui l'onorevole

Ferraris, vale a dire che nelle elezioni peculiari alle Camere di commercio, la scarsezza dell'intervento degli elettori è maggiore, che non sia quella pur troppo che si verifica non di rado anche nelle elezioni politiche e amministrative.

Al Governo furono comunicate le due deliberazioni che riguardavano due cose gravi e distinte; una la denuncia, come dissi, delle Ditte commerciali, l'altra, l'elezione delle Camere di commercio; ed era suo dovere dare ad esse soddisfazione con acconci provvedimenti ed efficaci.

Fino dal 1868 un mio predecessore, l'onorevole Broglio, presentò quindi al Senato un progetto di legge speciale che provvedeva a soddisfare uno dei due voti delle Camere di commercio, quello relativo alle elezioni. Nel 1869 l'onorevole Minghetti propose altro progetto di legge analogo a questo che io ho avuto l'onore di presentare ed oggi ho l'onore di difendere. Se non che l'onorevole Minghetti forse non avvertì abbastanza che la qualità di commerciante, sia appartenente a individui, sia appartenente a Società, non fa d'uopo che venga definita e specificata in questa legge, perchè se ne incaricò il vigente Codice di commercio, il quale appunto agli articoli 1 e 2 dichiara esplicitamente quali sono i commercianti, per guisa che questa legge non dee punto creare alcuna nuova qualità o condizione giuridica. Egli aveva perciò messo nell'articolo 1 del suo progetto una lunga enumerazione, per comprendere tutti gli individui esercenti commercio, e per dichiararli sottoposti all'obbligo di questa legge ed alle sue sanzioni.

Il Senato, a cui, come dissi, era stato proposto il progetto per la riforma della parte della legge 6 luglio 1869 sulle Camere di commercio che riguarda l'elettorato gli fece buon viso e lo approvò.

Frattanto venne il secondo congresso delle Camere di commercio tenuto in Genova nel 1869; pel quale secondo Congresso il Ministero preparò una specie di programma. Le Camere di commercio colà riunite, in quella città in cui veramente meglio che altrove gli interessi delle città commerciali e l'interesse del commercio in genere piglia sicura e genuina forma, là ancora furono unanimi nel deliberare, che l'uno e l'altro voto già espresso nel precedente Congresso di Firenze nel 1867, fosse soddisfatto e convertito in legge; ed anzi essendo stati pre-

sentati al Congresso i due progetti degli onorevoli Ministri Broglio e Minghetti, il Congresso diede voto favorevole all'uno ed all'altro.

Siccome i Ministeri sono fra le cose meno stabili che siano in Italia, in questo frattempo avvenne un cambiamento ministeriale. Per introdurre nei due progetti alcune riforme che corrispondevano ai suoi personali concetti, e renderè più facile l'approvazione complessiva dei provvedimenti corrispondenti ai due voti delle Camere, l'onorevole Ministro Castagnola credette opportuno raccogliere i due in un solo progetto di legge, e lo presentò alla Camera dei Deputati.

Fu troncato il corso parlamentare di quel progetto di legge per la chiusura della decima Legislatura; ma appena riaperta in Roma la undecima, l'onorevole Castagnola fu sollecito di proporre l'identico suo progetto, che infatti presentò alla Camera dei Deputati nel dicembre del 1870. Ed io posso assicurare il Senato, seppure ciò non gli è abbastanza palese per l'andamento delle cose, che se egli non mise tempo in mezzo, e appena riunita l'undecima Legislatura ripresentò il progetto di legge, fuvvi spinto dall'unanime insistere delle rappresentanze del commercio per mezzo delle sue Camere, e specialmente di quelle che tengono la cima sulle altre nel nostro paese, vuoi per l'importanza degli affari, vuoi per la sapienza, dottrina e autorità di quelli che le compongono.

Mi basterebbe citare soltanto il nome di un uomo che non è soltanto un commerciante, ma è anche un cultore di scienze economiche e finanziarie, cioè il Presidente della Camera di commercio di Genova.

Il Comitato della Camera non fece eguale accoglienza alle due parti del progetto che l'onorevole Castagnola aveva creduto opportuno di conglobare insieme; si mostrò favorevole alla prima parte, vale a dire a quella che riguardava la denuncia delle Ditte di commercio; ma in quanto alla seconda parte, voglio dire la riforma radicale della legge del 6 luglio 1862, per quanto riguarda l'elettorato e le elezioni, emise un voto sospensivo, ritenendo la questione non abbastanza studiata, e quindi non ancora venuta a maturità la sua soluzione.

Allora il Governo, per procedere più sicuro e per avere più autorità dinanzi al Parlamento, fece un'inchiesta intorno alla seconda parte della legge, vale a dire l'elettorato.

Ma non trascurò la buona occasione che gli veniva alla mano di interrogare le Camere di commercio, le cui rappresentanze si erano rinnovate, per dimandare il loro avviso anche sull'opportunità di presentare il progetto di legge sulla denuncia obbligatoria delle Ditte. Tutte le Camere risposero; 65 che interloquirono sulla questione dell'opportunità di avere la denuncia obbligatoria delle Ditte furono unanimi nel dir di sì, le altre poche, cinque o sei, tacquero.

Ora si sta compiendo l'inchiesta intorno alla questione elettorale. Si tratta di vedere, se con qualche provvedimento amministrativo, senza che faccia d'uopo ricorrere ad un provvedimento legislativo, si possa ovviare agli inconvenienti osservati e lamentati, e se si possa ottenere di dar vita a questo corpo elettorale che è quasi inerte.

Ma frattanto la questione della denuncia delle Ditte commerciali meritava di essere sciolta; ed il Consiglio superiore dell'industria e del commercio che è presso il Ministero, che io ho l'onore di reggere; fu anch'esso, nello scorcio dell'anno 1872, unanime nel riconoscere l'importanza e l'urgenza di avere presso ciascuna Camera di commercio il libro dei commercianti che da esse dipendono; e sollecitò il Ministro, a ripresentare il progetto relativo alla denuncia, stralciandolo dal suo compagno, inteso alla riforma del sistema elettorale.

L'onorevole Senatore Ferraris, da quel valente oratore che egli è, si è fermato a riguardare la scarsa motivazione dei vantaggi di questa legge che è nel progetto presentata; ma avviene spesso così, quando un progetto è stato presentato e ripresentato più volte. Pare in certa guisa che non convenga ripetere tutte le considerazioni dette altre volte. Sarà un errore, ma suole sembrare al proponente, che l'ultima relazione che si presenta faccia seguito alle altre che furono presentate prima. Sarà forse questo un erroneo procedimento parlamentare; ma il fatto sta come io dissi, cioè che quando d'un progetto di legge vien fatta la seconda o la terza relazione, questa (e non è già sempre male per i legislatori che devono esaminarla), è più sobria di parole e di concetti, che non è quando lo accompagnava la prima volta.

Ma forse, dei motivi non ne furono accennati? La relazione presentata dall'onorevole Minghetti ne accennava ben quattro assai importanti, e questi motivi sussistono anche oggi.

Il primo luogo diceva, che nei registri delle

Ditte e degli individui commercianti, le Camere di commercio avrebbero avuto per l'esercizio delle loro attribuzioni, e per la difesa degli interessi del commercio, quella stessa guida che le amministrazioni provinciali e comunali trovano per l'esercizio delle proprie; nel registro della popolazione; diceva, che in questo registro di Ditte e di Commercianti, si avrebbe avuta la vera e necessaria base per determinare il diritto elettorale e commerciale, che è uno speciale diritto dipendente dalla professione commerciale che si esercita; diceva che questo registro era necessario, perchè le Camere di commercio potessero ripartire i carichi necessari ad aver l'entrata occorrente alle spese indispensabili all'esercizio delle loro attribuzioni, il quale riparto di carichi non può farsi con giusto criterio, se le Camere medesime non possedano un elenco esatto e preciso dei commercianti, colle indicazioni del commercio esercitato e della località in cui si esercita.

Finalmente diceva, che era necessario il registro per una considerazione che non riguarda la legge speciale della Camera di commercio, ma che è relativa all'interesse generale; vale a dire, che senza di essa le Camere di commercio non avrebbero avuto sufficienti mezzi per fare quegli studi economici, quelle ricerche statistiche e quelle relazioni che sono proprie del loro ufficio, e che spesso dal Governo ad esse vengono richieste.

Queste ragioni sussistono ancora, e lungi, me lo, permetta l'onorevole Senatore Corsi, che si possa dire che questa è una legge che crea cose nuove e nuovi ordini giuridici senza necessità, questo progetto di legge mira a dare corpo, vita e serietà alla legge del 6 luglio 1862, la quale non ha raggiunto i suoi fini e manca ad alcuni dei suoi intenti, appunto per la trascuratezza o per la mala voglia di molti commercianti. Noi non abbiamo vaghezza di legiferare; e non cerchiamo altro, se non che, per rispetto alle Camere di commercio, non si meriti in Italia il rimprovero che il maggior Poeta toscano scolpi nel verso:

Le leggi son ma chi pon mano ad esse?

Che le Camere di commercio debbano trovarsi in condizione da potere esercitare col maggiore vantaggio pubblico il loro ufficio, credo che nessuno voglia negare o mettere in forse. Ma scendendo più particolarmente all'esame della legge organica per le Camere

di commercio, la necessità del provvedimento che il Governo propone, a mio avviso, risulta chiara ed evidente. L'articolo 2 dispone: che le Camere di commercio debbono dare informazioni, fare proposte, formare statistiche che comprendono tutto il commercio che si esercita nel loro ristretto. Ora come potranno esse adempiere a tanto, se neppure avranno un elenco e una nota compiuta dei commercianti che da essi dipendono o dipendere dovrebbero?

Debbono fare esse secondo l'articolo 3. la lista pei Tribunali di commercio, e per l'articolo 13 loro spetta formare la lista elettorale per le elezioni dei membri della Camera di commercio; infine per l'articolo 31 hanno la facoltà d'imporre una tassa su tutti gli esercenti commercio e industria in proporzione del loro traffico.

Mi basta avere accennato soltanto questi quattro articoli, perchè il Senato vegga quanta relazione corra fra l'adempimento di queste disposizioni della legge del 6 luglio 1862 ed il progetto di legge che gli è stato presentato.

Nè minore interesse ha il Governo che queste denunce vengano fatte; imperocchè per l'articolo 1 della legge il Governo deve determinare dove convenga stabilire una Camera di commercio, e determinare secondo l'articolo 14 il ripartimento delle Camere in sezioni per gli effetti elettorali. Ora, come può il Governo seriamente, in modo degno di lui, adempiere a questo suo ufficio, se non conosce il numero dei commercianti e l'entità dei commerci che si esercitano in un dato distretto, in una provincia? Come può dividere il collegio camerale in sezioni, se non conosce il numero dei commercianti che concorrono a formare ogni sezione? È tanto importante conoscere il numero degli aventi diritti di far parte dei collegi elettorali pria di ripartirli in sezioni, che non si può a meno che procedere colla scorta di dati precisi. Quando il Ministro dell'Interno fa le divisioni dei collegi per le elezioni politiche od amministrative, non guarda mica il numero della popolazione, ma il numero degli elettori; nè altrimenti si può procedere per formare le sezioni dei collegi commerciali.

L'onorevole Ferraris ha messo in dubbio che ci possa mai essere interesse diretto dei commercianti di figurare nel libro d'oro del commercio, e di avere bene accertata questa loro qualità. Ma siccome l'altro onorevole contradd-

ditore, il Senatore Corsi, mi pare, che in genere abbia ammesso che possa esservi interesse per un commerciante che la sua qualità sia ben accertata prima del verificarsi di determinate contingenze, su questo non mi fermerò.

Una gran ragione poi c'è, e superiore ad ogni interesse delle Camere, ed è l'interesse generale: il commercio oggi vive in gran parte di opinione, di fiducia e di credito, e oggi il credito, la fiducia e l'opinione vogliono essere fondati sulla verità e sulla pubblicità. È passato il tempo in cui Mercurio, il Dio dall'andare sospettoso e tacito,

Callidus, quidquid placuit, jocosus
Condere furto.

era il Dio del commercio; oggi anche il commercio ha bisogno di verità e di pubblicità, e non può avvenire che ci sia alcun serio ed onesto negoziante il quale debba temere di denunziare la propria qualità di commerciante, il genere del proprio commercio, il luogo in cui lo esercita. Sono queste le cose di cui sembra agli onorevoli preopinanti un'enormezza il chiedere la denuncia.

Un mio onorevole collega ed amico, che è illustre economista, lo Scialoja, in un articolo molto elegante e dotto, che scriveva intorno a quel primo concorso delle Camere di commercio, dopo di aver parlato della verità e della pubblicità convenienti anche agli interessi delle Camere, diceva: « possono odiare l'una e l'altra coloro che le temono, ma se costoro ne hanno ad essere danneggiati, non è gran male per gl'industriali che se ne giovano. »

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Poichè ho sentito l'onorevole Ferraris domandare la parola, non vorrei che egli credesse che io avessi citate queste parole a proposito delle sue osservazioni: no, io andava inuanzi nella mia tesi, e voleva coll'autorità di un uomo versatissimo in questa materia mostrare che l'interesse del commercio rispettabile, del quale certo l'onorevole Ferraris unicamente è sollecito, non ista nello sfuggire alla pubblicità, ma che anzi deve desiderarla ed invocarla.

Se il progetto che vi si presenta mirasse anche ad altri intenti, come sarebbe quello di estendere la giurisdizione delle Camere di commercio, capirei l'affannosa sollecitudine degli onorevoli Senatori Ferraris e Corsi; ma nè

questo, nè altro di somigliante propone il progetto, il quale evita di toccare menomamente il Codice di commercio, e non avrà alcun effetto giuridico per le materie che dal Codice medesimo sono regolate.

Il Codice di commercio negli articoli ch'io aveva già l'occasione di citare, sono il primo ed il secondo, definisce chi siano i commercianti. La legge sulle Camere di commercio dice che esse hanno giurisdizione sui commercianti. Questo progetto dice: io voglio trovare il modo per il quale i commercianti diano contezza di sè e dell'opere loro alle Camere di commercio. Questo è tutto; perciò non credo esatto l'affermare che questo progetto crei funzioni e obbligazioni giuridiche nuove, allarghi la giurisdizione delle Camere di commercio, od abbia qualunque altro effetto di questo genere.

Nè si dica a proposito di una delle necessità da me accennata, d'averne nel registro dei commercianti la base del riparto delle tasse camerali, che le Camere di commercio, dal momento che per l'art. 31 della legge hanno la facoltà di imporre centesimi addizionali alla tassa di ricchezza mobile, possano fare a meno di tassare i commercianti con apposite tasse speciali.

Io posso attestare che, quando nel 1864 fu introdotta la legge generale di ricchezza mobile basata sulle denuncie, applicate a ben altro e più grave effetto che non sia quello di accertare l'essere di commerciante; e fino a tanto che quell'imposta fu tutta basata sulle denuncie, e ogni reddito doveva figurarvi, quasi tutte le Camere di commercio si acconciarono a ricercare i loro proventi nei centesimi addizionali alla imposta della ricchezza mobile. Ma dopo che questa per successive modificazioni, specialmente per le gravissime fatte nel 1868, perdette in parte il suo carattere di personale, e diventò imposta reale, e si andò a ricercare la imposta direttamente sul reddito, ma non più presso la persona, con un sistema di ritenute dirette ed indirette, le Camere non avrebbero potuto continuare in questo sistema senza commettere una flagrante ingiustizia, e dovettero appigliarsi all'altra facoltà loro data dall'articolo 31 della legge, cioè d'imporre tasse speciali sui commercianti in proporzione dei traffici rispettivi. Mettiamo due commercianti di egual fortuna e di reddito eguale, ma diversamente costituito; siccome per l'uno la totalità o la massima parte del reddito può an-

dare soggetto ai centesimi addizionali, e per l'altro no, ne verrebbe di fatto una sperequazione nell'imposta, mentre tra le eguaglianze statutarie campeggia l'uguaglianza dei cittadini d'ogni ordine in faccia alle imposte.

Fu detto dagli onorevoli preopinanti, specialmente all'intento di sostenere il differimento o la sospensione di questa legge, che, poichè fu promessa dall'onorevole Guardasigilli, di consenso col Ministro di Agricoltura e Commercio, la presentazione di un progetto riformatore della legislazione intorno alle Società commerciali, si potesse, anzi si dovesse attendere quel progetto per vedère se in quello convenisse o no di mettere l'obbligo di queste denunce.

Veramente di questa ragione di sospensione o di differimento io non so rendermi molto capace.

Se l'obbligo delle denunce si riferisse alle sole Società commerciali, allora quasi intenderei questa ragione di differimento; ma le Società commerciali costituiscono il minor numero fra gli enti che esercitano il commercio, nel mentre il maggior numero dei commercianti sono persone individue. Ora, come si può supporre che una legge speciale, la quale riguarda le sole Società commerciali, possa comprendere anche gli individui?

Io poi credo che nessuno meglio dell'onorevole Senatore Corsi, il quale è versatissimo in questa materia, sappia quali sieno gli intenti della nuova legge sulle Società commerciali; in quella trattasi di sciogliere alcuni grandi quesiti, come, per esempio, della maggiore o minore ingerenza governativa, delle forme della costituzione delle Società, degli obblighi degli amministratori o dei promotori, dei rapporti fra le obbligazioni che si possano emettere ed il capitale ed altre somiglianti. O in un modo o in un altro che sieno tali questioni risolte, non possono avere alcuna influenza sulla legge che noi ora stiamo discutendo; e così per converso la legge stessa, che noi stiamo discutendo, quando fosse approvata, non potrebbe in alcun modo pregiudicare ad alcuna delle questioni che attendono soluzione dalla nuova legge sulle Società commerciali.

L'onorevole Ferraris, nel desiderio di portare un nuovo argomento alla tesi da lui sostenuta, metteva quasi in forse l'opportunità delle statistiche.

Io veramente non credo che egli faccia molto

fondamento su questo argomento. Non può sfuggire a lui che la statistica può definirsi il sistema sperimentale applicato alle pubbliche amministrazioni ed allo studio delle questioni sociali; per guisa che il raccogliere i fatti, il coordinarli e disporli, può bensì riescire per l'imperfezione cui vanno soggette tutte le opere umane, a risultati ed ammaccamenti che la sana critica abbia motivo di correggere: ma che le ricerche statistiche siano di nessuna utilità, credo che egli nè veramente pensi, nè voglia sostenere.

L'onorevole Senatore Corsi invocava un principio di libertà; ma come si offenda il principio di libertà, innanzi al quale io sempre riverente mi arresto, con questo progetto di legge, io non so veramente intendere. Innanzi tutto osservo che pel commerciante l'obbligo di farsi conoscere alle Camere di commercio è scritto già nelle sue leggi esistenti, cioè tanto nel Codice di commercio come nella legge speciale per le Camere di commercio, e ciò per le ragioni che già ho esposte. La qualità di commerciante viene da un fatto volontario e punto coattivo. Non c'è sillaba nel progetto di legge, che tenda a determinare gli estremi per cui uno abbia la qualità di commerciante, esso se ne riferisce interamente al Codice.

Inoltre è evitata scrupolosamente qualunque disposizione che valga ad indicare conseguenze giuridiche, negative o positive derivanti dalle denunce; perchè il proponente la legge credeva appunto che l'avrebbe tratta oltre i suoi logici e naturali confini, quando avesse toccato materie che sono governate dal Codice commerciale.

L'onorevole Corsi poi ha voluto quasi impietosire il Senato, cioè ha voluto richiamare la considerazione del Senato sulla gravità degli obblighi e sul penoso adempimento dei doveri che hanno questi commercianti, ed ha cominciato dal noverare il penoso dovere d'adempiere all'ufficio di elettore politico ed amministrativo....

Senatore CORSI. Domando la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Veramente io mi sono meravigliato nel sentir noverare fra i pesi ed i carichi penosi dei cittadini i diritti elettorali. Ma se si fanno delle rivoluzioni per acquistarli! L'elettorato è l'espressione della qualità di cittadino, e più spesso che questo diritto sia esercitato, più varie e molteplici sieno le forme di esercitarlo, io credo

che si debba andarne lieti, perchè allora la vita pubblica, il diritto individuale e il diritto politico hanno in un paese la massima loro esplicazione.

Sul modo di fare la denuncia, sulla difficoltà di chiamare al dovere quelli che mancano, le obiezioni fatte dall'onorevole Corsi non sono senza peso. Praticamente si avranno, lo concedo, alcune difficoltà; ma sarà vizio da contratto negli anni in cui era in un'altra amministrazione, quello di non angustiarmene troppo, nè di diffidare dei mezzi per superarle.

Accennava io già che abbiamo due grandi imposte che colpiscono l'universalità dei cittadini, basate sulle denunce. La denuncia per la imposta sui redditi della ricchezza mobile e per l'imposta sui fabbricati si esige a fini ben altrimenti più gravi che non sia quello del presente progetto, che consiste in tutto e per tutto nel far sapere alla Camera di commercio se si è o no commercianti, che commercio si esercita, e dovè si esercita. Ecco in sostanza, o Signori, le tre cose che si domandano, che sembra agli avversari della legge enorme di chiedere ed impossibile di ottenere.

Aggiungo che quelle denunce richieste per l'applicazione delle imposte dirette, di cui così grave tra noi è il saggio, con incomodo, e qualche volta con maledizione di non pochi, bisogna ripeterle periodicamente: invece la innocente denuncia ad uso delle Camere di commercio la si domanda una volta tanto; e quando un commerciante abbia, prima che egli apra il suo negozio, annunciato il suo proposito, fino a che gli dura la fortuna e la vita non ha più alcun incomodo.

Ma desideroso il proponente la legge che dessa non riesca a vuoto, e persuaso anche egli delle difficoltà inerenti alla esecuzione di questa specie di leggi, si è preoccupato del modo di farla eseguire.

È questa la sola ragione per cui si è scritto l'articolo quinto della legge, che stabilisce una sanzione penale per quelli che non adempiono alle prescrizioni della legge medesima. E se io non sapessi addurre altre ragioni per mantenere l'articolo 5 della legge; quando verrà in discussione questo articolo, ripeterai le obiezioni fatte dall'onorevole Senatore Corsi intorno alla difficoltà di avere queste denunce esatte e complete, ed avrei dimostrata con evidenza la necessità di questa sanzione penale.

Benchè però questa sanzione penale sia assai

più mite di quella che vigeva nelle provincie Venete, io debbo aggiungere che se il Senato, come io spero, vorrà passare alla discussione degli articoli, al quinto proporrei una notevole mitigazione alla sanzione penale che in esso è proposta. La denuncia non è obbligatoria soltanto per le Ditte sociali e per le forti case di commercio, ma anche per i piccoli commercianti; l'equità vuole che quando qualcheduno di questi sia incorso nella pena, possa soddisfarla in ragione non sproporzionata ai suoi mezzi ed alle sue forze.

Per concludere, ripeterò che il voto dei rappresentanti del commercio ripetutamente ed unanimemente si è manifestato nel senso che il provvedimento legislativo, che ho avuto l'onore di difendere, sia opportuno, sia necessario, e sia urgente. Ho accennato le principali ragioni di quel loro avviso; ho dimostrato l'utilità del progetto di legge sia rispetto alle Camere di commercio, sia rispetto al Governo, ed in generale rispetto al commercio del paese nostro; ho procurato di dimostrare che non crea nuovi rapporti giuridici, che porta lievissimo obbligo alle persone dei commercianti; che non reca alcuna alterazione alle leggi generali, e in ispecie ai principii scritti nel Codice di commercio.

Io pregherei quindi vivamente il Senato di passare alla discussione degli articoli.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FERRARIS. Quando ho domandato la parola, mentre parlava l'onorevole signor Ministro, non era mio proposito di venire ad impugnare l'autorità del personaggio di cui leggeva le parole; la domandai, perchè mi apparve in quel punto maggiore l'opportunità di richiamare la discussione in modo che abbracciasse tutto l'assunto senza scendere ai particolari; io faccio questa dichiarazione, perchè non creda il Senato che io intenda contrapporre nuova difesa, ai singoli argomenti che ebbi l'onore di esporre, alle risposte che ha creduto di fare l'onorevole signor Ministro. Le ragioni che debbono prevalere nel disapprovare questa legge, sono piuttosto di natura, d'indole complessiva generale, anzi che speciale.

Ed ho domandato la parola, perchè si voleva, per quanto mi sembra, travisare lo scopo, il punto di partenza della mia opposizione, anche dopo che un collega autorevolissimo, l'onorevole Senatore Corsi, volle associarsi alle mie

conclusioni. E si fu precisamente quando il Ministro esprimeva l'avviso che si volesse in qualche modo favorire coloro che non dichiarino la loro condizione ed appoggiare quelli che avessero in animo di dissimularla. Ora questo non è esatto.

Questa non è mai stata la mia intenzione e non poteva essere; quello su cui ho creduto di richiamare l'attenzione dell'onorevole signor Ministro e del Senato, è che le disposizioni di una legge non possono mai riputarsi, mi si permetta che io lo ripeta, opportune, se non in quanto vengono a supplire ad un bisogno che siasi già evidentemente dimostrato.

Ora qual'è il bisogno che siasi dimostrato?

Forse che il registrare taluni dei commercianti, i quali non abbiano ancora fatta la dichiarazione e non si trovino iscritti nell'Albo di ciascuna Camera di commercio, unicamente perchè taluni meno conosciuti, o per altre ragioni non vi si trovino iscritti, forse che per questa sola ragione, dovrà prodursi una così grave perturbazione, come quella che mi pare di avere dimostrato, e che non è confutata dall'egregio signor Ministro, nei diritti e nei rapporti tra i commercianti, e coi terzi, pei loro obblighi di natura giuridica?

Senatore CORSI. Domando la parola.

Senatore FERRARIS. Difatti qual è l'argomento essenziale? Se pure io non vado errato, è consistito sempre in quella generalità nella quale credo doversi mantenere la presente discussione: Qual è la ragione essenziale con cui l'onorevole signor Ministro tentò di dimostrare non esservi alcuna contraddizione colle disposizioni generali delle leggi Civili e Commerciali?

Diceva, in primo luogo, l'onorevole Ministro, che gli articoli 158, 159 parlano solo delle Società, e invece la legge si riferisce anche a tutti gli individui che esercitano il commercio; in secondo luogo egli diceva: se noi imponiamo obblighi, li imponiamo solamente ai commercianti, a quelli cioè che sono contemplati dall'articolo 1 del Codice di commercio, quelli cioè che del commercio fanno la loro abituale professione.

Di questo argomento io mi sono preoccupato, ma sarebbe pur d'uopo che l'onorevole signor Ministro si preoccupasse delle ragioni che egli addusse, come autentica e anticipata interpretazione della sua proposta, allorchè egli alla

pagina 5 va citando gli articoli 545, 551, 668 e 727 del Codice di commercio.

Le quali ragioni egli caratterizza, quando ricorda che questi sono gli articoli che stabiliscono le prerogative ed i doveri dei commercianti.

Ma quali sono queste prerogative, questi doveri? Delle prerogative io non saprei, quando tale non sia quella di essere giudicato da coloro che si dicono pari; ma i doveri sono niente meno che quelli che dipendono e mettono a quella *capitis diminutio* come si diceva dagli antichi, la più grave che si potesse infliggere ad un cittadino.

Ora, il signor Ministro non può dissimulare, nè dimenticare che anche uno il quale non faccia del suo commercio la sua abituale professione, allorchando abbia intrapreso una serie di operazioni, come sarebbe a cagion di esempio, quella che ho citato, ed alla quale ne posso aggiungere un'altra, un'impresa di pubblici spettacoli o qualsiasi altra, la quale presenti il bisogno di una serie di operazioni che assoggettano colui che l'intraprende niente meno che alle gravissime misure del fallimento. Or bene, il signor Ministro intende che costoro i quali non fanno del commercio la loro professione abituale, ma che pur tuttavia potrebbero trovarsi colpiti dagli articoli che egli ha citati nella sua proposta, debbano essere soggetti ed obbligati a fare denuncia? Ecco dove io trovava un'implicazione che viene poi ancor meglio spiegata e confermata dalle considerazioni dell'onorevole Senatore Corsi.

Ora la prima parte dell' assunto che io mi era proposto di dimostrare, mi pare nuovamente constatata, vale a dire che noi saremmo per sancire una legge la quale non provvede a nessuna necessità; che, se vi ha una necessità, sarebbe quella di supplire a quelle poche mancanze che si potrebbero verificare nell'Albo, correzione che non potrà aver luogo, fuorchè coi gravissimi inconvenienti, che vi ha dimostrato l'onorevole Senatore Corsi, e con quelli che io mi sono fatto uno studio di indicare nel modo il più sommario; giacchè non mi proponeva, nè di dilungarmi di soverchio in quest' argomento, nè di convertire, come potrebbe parere a taluno, una discussione di legislazione in una discussione meramente giuridica. Mi contento però di affermare nuovamente, che questa disposizione di legge può recare inconvenienti tali, che allorchando se ne misurassero le conseguenze, io ardisco aggiungere,

che forse non erano tutti presenti in quelle stesse autorevoli rappresentanze del commercio, coloro che danno tanta importanza al loro voto unanime (e non vorrei dire cosa che fosse contraria all'ossequio e al rispetto di un' autorità costituita, quali sono le Camere di commercio, e tanto meno di un collegio in certo qual modo tecnico), ma io ho la convinzione che quegli onorevoli Consessi non abbiano essi medesimi misurate abbastanza le conseguenze di tal voto, forse perchè si trattava di materia estranea agli uffici che sono loro propri.

Le Camere di commercio preoccupate soprattutto dal desiderio di conciliare pel migliore adempimento del proprio ufficio, di assicurarsi esse medesime una maggiore autorità coll'aver sotto mano maggiori cespiti, maggior numero di persone sopra cui ripartire le spese occorrenti per l'esercizio delle loro incombenze, dovettero conformarsi al disposto della legge del 15 luglio 1862.

Non discutiamo ora quella legge; noi non la dobbiamo toccare, ma se dovessimo ora entrare nell'argomento, come sembra che una delle proposte del predecessore dell'onorevole signor Ministro poteva in certo modo invitarci a fare, vi sarebbero molti argomenti da svolgere a quel riguardo.

Noi però non siamo applicatori della legge; noi siamo legislatori, quindi, se non dobbiamo discutere quella legge, abbiamo pure il diritto di vedere se, colle disposizioni che ci son proposte, venga forse aggravata una condizione di cose che converrebbe invece di attenuare col modificarla anzichè confermare.

Dunque rimangono sempre, ripeto, secondo la mia convinzione, fermi gli argomenti cui ho accennato; cioè: voi non riparate ad alcun inconveniente, forse ne create di tali che non hanno potuto venir misurati da chi appartenendo ad un corpo esclusivamente tecnico, non era tenuto ad esercitare in prevenzione quell'antiveggenza che è obbligo nostro di adoperare per tutela degli interessi e delle leggi generali.

Senatore CORSI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI. Non intendo trattenere il Senato più lungamente in questa discussione, e confesso che ho sentito con dispiacere come il signor Ministro non accettasse la proposta sospensiva che mi pareva la soluzione più opportuna in questo momento.

Il signor Ministro ci ha esposto come il pro-

getto sia la conseguenza di più voti espressi, non solo da Camere di commercio, ma anche da Consigli di commercio.

Nè io l'aveva posto in dubbio; anzi ho cominciato dal dichiarare che riconosceva la convenienza della presentazione del progetto, e dell'accettazione per parte della Commissione del Senato, per la circostanza che molte Camere di commercio l'avevano domandato.

Però, io non posso dissimulare che questi obblighi devono esser limitati in se stessi.

Dalle Camere di commercio si possono ottenere moltissimi insegnamenti, ma questi si debbono prendere entro la sfera di attitudine che si può esigere dal negoziante.

Ora per determinare la importanza dei voti occorre aver presente cosa è avvenuto. Il Ministero ha proposto dei quesiti ed ha domandato alle Camere di commercio: credete voi che sia utile di stabilire un registro di commercio? I negozianti, i quali non avevano pensato a ciò, nè avevano avuto luogo di riflettere qual onere ponevano sopra i loro colleghi, hanno unicamente guardata la questione dal lato di vista della loro convenienza. Se ben si riflette, la risposta delle Camere di commercio non è che l'espressione di quello che io chiedo per i negozianti.

Cosa chiedo io per i negozianti? Che sia tolta la minor parte possibile della loro attività individuale onde la possano dedicare esclusivamente alla produzione della ricchezza nazionale.

Le Camere di commercio le quali si sono trovate nella necessità di fare i ruoli dei contribuenti, di discutere fra di loro qual sia l'importanza di ciascun negoziante, e così dispendere attorno a ciò molto tempo, quando si sono sentiti dire: preferireste di avere un registro che v'indicasse tutti i contribuenti? Hanno detto di sì, perchè anch'essi desideravano che il loro tempo fosse il più possibile risparmiato, e ne vedevano nel progetto il risparmio.

Il signor Ministro dice, che questo voto è tanto più autorevole, inquantochè ci è perfino una persona rispettabilissima che io ho l'onore di conoscere, il Presidente della Camera di commercio di Genova, che ha aderito anch'esso a questo voto. Io però potrei pure dire che quando ebbi l'onore di far parte della Commissione pel Codice di commercio, fu rigettata questa proposta da una persona competentis-

sima, della quale il Senato deplora tuttavia la perdita, il Senatore Caveri, il quale era certamente persona competentissima, senza pregiudicare alla moltissima capacità del Presidente della Camera di commercio di Genova.

L'onorevole signor Ministro dice che la perdita di tempo che si richiederebbe dai negozianti per andare ad iscriversi, è largamente compensata perchè vi sono ragioni che consigliano la formazione di questi registri; e le ragioni sono di ottenere la tutela e la difesa del ceto commerciale, quando si abbiano iscritti tutti i componenti questo ceto, come si ha nel registro della popolazione per gli altri cittadini: Dice che gioverà per l'esercizio dei diritti, per il migliore riparto delle imposizioni, e la formazione delle statistiche.

Ma noi abbiamo un registro generale della popolazione; le nostre leggi vogliono che ogni cittadino debba denunziare la propria famiglia, chi ne è il capo, chi sono le persone che compongono questa famiglia, quanti maschi, quante femmine, la età che hanno, se vi è qualcheduno che alla sua volta sia capo di famiglia, e finalmente quale professione esercitano.

Dal registro pertanto è ricercata anche la professione. Ora se le Camere di commercio desiderano di fare ricerca esatta del numero dei commercianti, non hanno che da consultare il registro della popolazione e formare così i ruoli con esattezza, almeno con quella esattezza che può offrire il registro della popolazione.

Dice il signor Ministro che si meraviglia come io trovi un grande aggravio nel disimpegno delle funzioni politiche spettanti ai cittadini. Io son ben lontano dal censurare questo sistema; credo anzi che sia grandissimo vantaggio di tutte le istituzioni libere che i particolari partecipino al Governo entrando essi stessi quasi a far parte di esso; ripeto, è il pregio principale delle istituzioni libere; e nemmeno disapprovo, dentro un certo limite, che per i bisogni amministrativi certe classi di cittadini, o tutti i cittadini, siano obbligati a fare denunzie ed atti ed a perdere del tempo per pagare tasse: tutto questo io non lo disapprovo: è una necessità del sistema politico e del sistema amministrativo.

Ma io dico, che quando queste necessità assorbono una gran quantità del tempo di un ceto di persone, che deve specialmente dedi-

care l'opera sua alla produzione della ricchezza nazionale, bisogna ben ponderare se si possa risparmiare loro questo poco di tempo, e con un altro mezzo supplire a quello, che si desidera di conseguire da un nuovo impiego della loro attività.

Il signor Ministro non accetta la questione, e questa credo che sia ora la parte più interessante della questione, non accetta la questione sospensiva, perchè dice, che quando si tratterà la legge sulle Società commerciali, noi dovremo discutere solo i grandi principii; se, cioè si debba mantenere l'ingerenza governativa, sino a che proporzione possano le Società emettere obbligazioni, ecc., nè vi sarà occasione di esaminare la questione che si riferisce specialmente al soggetto di questa legge. Ma io faccio osservare al signor Ministro che la legge che noi dovremo esaminare sarà una legge completa sulle Società commerciali, e dovrà comprenderne tutte le specialità; in questa legge necessariamente sarà detto quali sono gli obblighi di chi costituisce le Società, onde poter dar vita legale alla loro istituzione; adesso, per esempio, in alcune vi è l'autorizzazione governativa, in tutte vi è di certo la denuncia dell'esistenza della Società e del deposito del contratto ai Tribunali di commercio; si potrebbe quindi ordinare che il deposito di questo contratto si facesse anche alle Camere di commercio, e con questo le Camere di commercio formerebbero colla massima facilità il registro ed il ruolo di tutta le Società che esistono nel loro circondario, e quindi si sarebbe completamente raggiunto lo scopo quanto alle Società commerciali.

Ma, dice ancora il signor Ministro: non sono solamente le Società che si cercano, sono anche gli altri negozianti; ed io devo tornare ad insistere su questo che per gli altri negozianti si può perfettamente consultare i registri di popolazione, o almeno che quando saremo a discutere la legge sopra le Società commerciali ed avremo già dimostrato che per tutti cotesti enti non vi è bisogno di una legge speciale, si potrà allora discutere se si può ordinare qualche cosa, che senza dare noia, possa raggiungere il fine che sarebbe desiderato, della formazione di questi registri e ruoli. Per esempio, si potrebbero stabilire certi rapporti tra le Camere di commercio e gli ufficiali dello Stato civile che tengono i registri della popolazione, onde avere tutti quegli schiarimenti che si possono desi-

derare; si potrebbe in una parola trovare una via per esonerare i negozianti dallo andare a fare la denuncia, e farla entro un giorno determinato, e si potrebbero ad un tempo evitare gli inconvenienti, che tanto l'onorevole Ferraris che io, abbiamo avuto l'onore di esporre al Senato, e che per quanto mi sembra nascerebbero da una legge di questa fatta, ed i quali non so se sarebbero in parte eliminati dalle dichiarazioni, che testè faceva l'onorevole Ministro, che cioè non si intenderebbe di stabilire per le iscrizioni nei registri nessun diritto, perchè, non ostante queste dichiarazioni, io credo che l'iscrizione nei registri sarebbe pur sempre nociva alle questioni da me accennate.

Ed invero quando quest'iscrizione fosse fatta spontaneamente, allora si potrebbe benissimo invocare ed allegare davanti ai Tribunali; ma quando fosse coatta, e si facesse solo in dipendenza di una sentenza dell'autorità giudiziaria, io davvero non so come potrebbe questa iscrizione avere qualche valore, ed intanto sarebbe sempre un fomite di più di dispetti, od almeno una ragione per provarli.

Io non voglio lusingarmi, perchè dopo le fatte dichiarazioni mi lusingherei di troppo, che queste mie osservazioni possano indurre il signor Ministro ad accettare la sospensione; quando però non creda di accettarla io non posso che raccomandarla al Senato, sembrandomi la sospensiva la miglior soluzione che dar si possa alla questione.

Senatore PLEZZA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Relatore.

Senatore PLEZZA, *Relatore*. Dopo la lunga discussione sostenuta dal signor Ministro con tutti i dettagli che erano necessari, poco rimane al Relatore dell'Ufficio Centrale da aggiungere.

Io aveva domandato la parola per dimostrare che nell'art 158 del Codice di commercio citato dall'onorevole Senatore Ferraris, non si trattava che dell'obbligo di presentare l'atto costitutivo delle Società, ma non erano menomamente compresi i commercianti non appartenenti a Società; ed anche quest'obbligo della presentazione dell'atto costitutivo della Società molte volte viene assai tempo dopo che la Società ha incominciato ad agire, perchè la formalità dell'atto costitutivo molte volte è per particolari circostanze ritardata.

È chiaro che, quando non si adottasse la presente legge, ai commercianti non soci ed alle Società che non hanno ancora rogato il loro atto costitutivo, sarebbe permesso di continuare a navigare per molto tempo a mezz'acqua tra il Codice civile e il Codice commerciale, di modo che quando loro convenisse, e avvenendo circostanze gravi, potrebbero defraudare i loro creditori invocando o negando la qualità di commercianti; ciò che certamente non è nell'intenzione degli onorevoli opposenti, e che il Senato non vorrà sancire.

Dirò alcune parole sulle altre obiezioni fatte dagli onorevoli preopinanti, per dimostrare che le obiezioni da essi fatte si escludono a vicenda.

L'onorevole Ferraris ha detto che è inutile, e incomoda questa disposizione di legge.

L'onorevole Corsi invece sosteneva e provava anzi colla testimonianza di un autorevole suo collega della Commissione per la riforma del Codice commerciale, che nel Veneto sono molti i negozianti che non si consegnano, e non si consegneranno neppure, egli soggiunse, dopo fatta questa legge, perchè l'esigere dal negoziante che vada egli stesso a consegnarsi per poi pagare le tasse, è cosa molto difficile ad ottenersi; dunque è provato che è per non pagare la tassa che molti negozianti tralasciano di consegnarsi, non è dunque inutile la legge che li richiama al dovere. Egli è ben certo che non è per difendere i frodatori delle tasse che i preopinanti combattano la legge; ma è altrettanto certo, che questa legge è appunto fatta perchè si tolga questa anomalia, questa ambiguità di posizione di molti commercianti, i quali senza di questa legge non nelle grandi città, ove siedono le Camere di commercio, ma nei piccoli villaggi lontani dalle Camere medesime, continuarono per anni e continueranno ancora per anni a negoziare, senza pagare, non solo la tassa alle Camere di commercio che sarebbe poca cosa, ma senza pagare le altre tasse che devono pagare in forza del loro commercio.

Questa posizione anormale è necessario, è urgente di farla cessare, ed è tanto urgente, che fu unanime il consenso di tutte le Camere di commercio nel Congresso che hanno tenuto ad invocare questa legge, fu unanime l'approvazione data da 65 Camere di commercio un'altra volta interpellate; e ancora in giornata si fanno petizioni in proposito. Infatti alla Camera

dei Deputati, sotto la data del 14 dicembre corrente, si fece la Relazione di una petizione del 21 maggio 1872, colla la quale Camera di commercio di Belluno adduce le difficoltà di compilare la relazione statistica sull'andamento del commercio e delle arti, voluta dalla legge 6 luglio 1865 e precisamente dall'articolo 2, non esistendo l'obbligo della notifica alle Camere di commercio delle Ditte commerciali ed industriali, e mancando quindi la materia delle indagini statistiche ed il mezzo di ottenere le occorrenti indicazioni.

La Giunta della Camera dei Deputati ha trovato ragionevole l'istanza, ed ha proposto, e la Camera ha adottato di mandarla agli archivii perchè sia rimessa a quella Commissione che si occuperà di tale materia quando fosse ripresentato questo progetto di legge che già una volta era stato alla Camera stessa presentato.

Signori, o sopprimete le Camere di commercio e le spese e disturbi che arrecano, o date loro i mezzi di essere utili.

Ci vuole del coraggio dopo un così unanime consenso di negozianti (che probabilmente conoscono i loro interessi meglio di quello che possiamo conoscerli noi,) a sostenere che possano essere inutili le denunce che questa legge prescrive.

Senatore FERRARIS. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore PLEZZA, *Relatore*. Fu detto anche che questa legge è troppo incomoda. Che sia pochissimo l'incomodo, lo ha dimostrato testè l'onorevole Ministro, perchè una denuncia fatta una sol volta basta per tutta la vita di un negoziante e parrebbe quindi che questo incomodo non sia tale da non doversi per esso la legge sancire. Dall'altro lato si ha una continua violazione delle leggi che impongono le tasse, e ciò, se è cosa comoda ai negozianti che non si palesano, è però una comodità che veramente io non credo sostenibile. Ma l'onorevole Senatore Corsi diceva che con questa legge si farà in modo che la qualità dei negozianti verrà sovente decisa dai Pretori, in modo che non sarà ben guarentito che sia per farsi una giustizia abbastanza illuminata. Io veramente non so comprendere la forza di tale argomento, quando esso viene opposto a questa legge, perchè questa legge imponendo un obbligo di denuncia ai negozianti e sancendo una multa contro i non denunciati, diminuirà di

molto, non accrescerà, i casi di quei negozianti i quali colla loro condotta obbligheranno le Camere di commercio a far dichiarare la loro qualità dai Tribunali. È appunto per diminuire questi casi e per risparmiar loro le spese e il perditempo delle procedure giudiziali, che s'impone loro l'obbligo di denuncia contenuto in questa legge.

Quando la legge non sia sancita, che ne avverrà? Ne avverrà che quando una Camera di commercio riconoscerà in un commerciante tale sua qualità, sarà obbligata di accedere ai Tribunali per farla dichiarare, e allora saranno molto più frequenti quei casi che l'onorevole Corsi vorrebbe evitare.

Nè pare che possa avere maggior peso avanti il Senato la ragione per cui si vorrebbe respinta la legge per economizzare il tempo ai negozianti.

Tal ragione, se io non erro, non è sostenibile sia per i motivi già detti dal signor Ministro sia perchè qualunque contestazione o principio di contestazione nasca per mancanza della denuncia, farà perdere ai negozianti stessi molto maggior tempo di quel che possono essi impiegare nell'eseguirlo. Io non credo in conseguenza che possa accettarsi la sospensione della legge, e non lo credo anche per la ragione stessa addotta dall'onorevole Senatore Corsi, della quantità grande di negozianti che non fanno la denuncia e che mettono le Camere di commercio nell'impossibilità di adempiere al loro mandato, giacchè non è solo la statistica dei negozianti che devono fare le Camere di commercio, esse devono riferire sull'andamento del commercio stesso; e, per poter giudicare questo andamento e sorvegliarlo, è necessario che sappiano chi negozia.

Per tutte queste ragioni e quelle così chiare esposte dal signor Ministro, io prego il Senato di voler accogliere ed approvare la legge.

PRESIDENTE. Il Senatore Ferraris ha la parola per un fatto personale.

Senatore FERRARIS. È, credo, la prima volta dopo un corso di vita parlamentare sufficientemente lungo che domando la parola per un fatto personale, e mi duole di doverla domandare, quando un Relatore che rappresenta una delegazione del Consesso parlamentare mi vi costringe.

L'onorevole signor Relatore che aveva creduto di poter disimpegnare l'ufficio suo riferendosi all'unanime avviso delle Camere di com-

mercio, senza preoccuparsi delle molteplici difficoltà che veramente esistono, nel progetto di legge ha pur creduto di riprodurre il suo sistema col supporre che io avessi detto quello che non ho detto; e poi ha creduto di poterlo qualificare con una espressione, che io respingo, vi volesse cioè del coraggio per sostenere quella tesi.

Siccome la tesi che ho sostenuta e che non ebbe la fortuna di essere afferrata dall'onorevole Relatore è completamente diversa, come il Senato me ne renderà ragione, così credo non dover rispondere su questo argomento.

Senatore PLEZZA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PLEZZA, *Relatore*. Non ho potuto afferrar bene la risposta attuale dell'onorevole Ferraris e capire precisamente a quali mie parole voglia riferirsi.

Io dichiaro che non ho inteso menomamente di offendere.

Senatore FERRARIS. Sarebbe singolare che avesse inteso! Bisogna non usarle le parole, quando non si vuol dar loro il significato che hanno!

Senatore PLEZZA, *Relatore*. Io non credo di avere usato parole che non siano parlamentari, quando ho accennato al fatto dell'unanimità del Consesso dei negozianti, nè altrove.

Credo che sia lecito a chi sostiene una discussione accennando un fatto, di qualificarlo qual è, nè la sola qualificazione del fatto può ritenersi offensiva.

Quando mi fosse sfuggita una parola qualunque, meno che parlamentare, dichiaro che non era nella mia intenzione di pronunciarla, e la ritiro; ma non so capacitarmi, e non credo che tale parola poco parlamentare mi sia sfuggita.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO. Poichè ebbi l'onore di far parte della Commissione per la riforma del Codice di commercio, non posso lasciare correre senza un'osservazione quanto asseriva l'onorevole Collega Corsi, che la Commissione per la riforma del Codice suddetto fu unanime nella esclusione del registro di commercio per i negozianti.

La Commissione per la riforma del Codice di commercio non ebbe ad occuparsi nè punto nè poco di un provvedimento di questo genere,

quale ora è sottoposto alla discussione del Senato, cioè di un provvedimento d'indole amministrativa, d'indole economica.

Quella Commissione ebbe ad occuparsi del registro di commercio in riguardo particolarmente agli effetti giuridici che gli attribuiva la legislazione germanica, e che alcuni, e tra questi, io pure, avremmo voluto introdurre anche nel sistema della nostra legislazione. La conclusione dunque della Commissione per la riforma del Codice di commercio non può menomamente citarsi in relazione a provvedimenti di un ordine essenzialmente diverso.

Se il Senato non deliberasse di procedere, oltre e passare alla discussione degli articoli, come spero, anzi non dubito che si farà, e dovesse prolungarsi la discussione generale, io domanderei la parola per sostenere questo progetto di legge.

Io credo che questo provvedimento a chi l'ha veduto in pratica, non offra tutte quelle difficoltà, nè dia motivo a tutte quelle apprensioni che forse la novità di esso può fare ad altri apparire.

Io mi auguro, ripeto, che il Senato passi oltre e addivenga alla discussione degli articoli senz'altro; e perciò mi limito semplicemente alla dichiarazione che mi pareva di aver debito di fare, appunto perchè ebbi l'onore di far parte della Commissione per la riforma del Codice di commercio, che cioè la deliberazione presa da quella Commissione si riferiva ai registri di commercio, e non si riferiva nè poteva riferirsi a provvedimenti dell'indole di quello che è sottoposto alle deliberazioni del Senato.

PRESIDENTE. Domando al Senatore Corsi se mantiene sempre la sua proposta sospensiva.

Senatore CORSI. Giacchè ho la parola darò alcune spiegazioni. Siccome le parole dell'onorevole Senatore Lampertico potrebbero lasciar supporre che io avessi riferito meno esattamente al Senato quali furono le deliberazioni della Commissione per la riforma del Codice di commercio, io mi permetterò di ricordare che le disposizioni del Codice di commercio tedesco portano appunto l'obbligo nei commercianti di fare la denuncia delle loro Ditte in apposito registro, come è precisamente dichiarato nel progetto di legge che è sottoposto alle nostre deliberazioni.

Vi sono altre disposizioni, ma sono tutte regolamentari. Nella seduta in cui si discusse la

questione delle Ditte commerciali, che io ho appositamente riscontrato, perchè essendo del 1869 non l'avevo presente alla mente, e mi dispiace che l'ora sia tarda perchè diversamente avrei mandato a prendere il volume per leggerlo al Senato; fu appunto posta la questione se i negozianti dovessero obbligarsi a scrivere i loro nomi in un registro, e se si dovessero mantenere le disposizioni relative che sono nel Codice di commercio tedesco; e la Commissione unanime, deliberò sopra un discorso col quale la chiuse il Senatore Caveri, il quale dichiarò che i negozianti si debbono disturbare il meno che sia possibile, che si debba lasciare loro tutta la libertà, e non far perdere loro il tempo, e che questo registro non sarebbe riuscito abbastanza efficace ed avrebbe prodotto gravi disturbi. E la Commissione dei presenti in quel giorno, tra i quali dubito non fosse l'onorevole Lampertico, dichiarò di non accogliere nel Codice di commercio le disposizioni che si contengono sostanzialmente in questo progetto di legge.

Senatore GUALTERIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GUALTERIO. Io appoggio la proposta che si passi alla discussione degli articoli, altrimenti se si prolunga troppo la discussione generale, questa potrebbe prendere il carattere di una disputa personale, locchè devesi dal Senato procurare di evitare.

PRESIDENTE. Rileggo la proposta sospensiva presentata dall'onorevole Senatore Corsi.

« Il Senato dichiara di sospendere la discussione della legge per tornare ad esaminarla quando dovrà occuparsi dell'esame del progetto sulle Società commerciali. »

Domando se questa proposta è appoggiata.

Chi l'appoggia, sorga.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la metto ai voti.

Chi approva la proposta sospensiva fatta dal Senatore Corsi, voglia alzarsi.

(Non è approvata.)

Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Per incarico del mio Collega l'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica, ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dalla Camera dei Deputati intorno ad una spesa straordinaria per addattamento di locale in Roma ed impianto di scuola di applicazione degl'ingegneri nell'ex-convento di S. Pietro in Vincoli.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Domani si terrà seduta alle ore 2, col seguente ordine del giorno:

1. Nomina dei Commissari alla Cassa dei depositi e prestiti e di quelli di vigilanza al fondo per il culto per l'anno 1874;
2. votazione a squittinio segreto dello Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra pel 1874;
3. Seguito della discussione del progetto di legge per la denuncia obbligatoria delle Ditte commerciali;
4. Discussione dello Stato di prima previsione dell'entrata per l'esercizio 1874.

Si procede ora allo spoglio dei voti.

Risultato della votazione:

Stato di prima previsione della spesa del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio pel 1874.

Votanti	85
Favorevoli	83
Contrari	2

(Il Senato approva.)

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).